



176/16/IT
WP 179 (aggiornamento)

**Aggiornamento del parere 8/2010 sul diritto applicabile alla luce della sentenza
emessa dalla CGUE nella causa *Google Spain***

adottato il 16 dicembre 2015

Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione) della Commissione europea, direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, ufficio MO-59 02/13.

Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

[NdT] Ai fini del presente parere, con “responsabile del trattamento” e con “incaricato del trattamento” si intendono rispettivamente il “titolare” e il “responsabile” di cui all'articolo 4, lettera f) e lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Aggiornamento del parere sul diritto applicabile¹ alla luce della sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea nella causa *Google Spain*²

1. Introduzione e questioni principali trattate nel presente documento di orientamento

Nella sentenza emessa nella causa *Google Spain*, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") ha stabilito l'esistenza di un "nesso inscindibile" tra il trattamento di dati personali in questione da parte del motore di ricerca gestito da Google Inc., che è un responsabile del trattamento dei dati avente sede negli Stati Uniti, e l'attività di Google Spain e che tale trattamento sia stato quindi effettuato "nel contesto delle attività" dello stabilimento di Google in Spagna, considerando che le attività pubblicitarie e commerciali della filiale spagnola costituivano il "mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio". Per questi motivi, la CGUE ha concluso che al trattamento in questione fosse applicabile il diritto spagnolo.

Le implicazioni della sentenza sono più ampie della semplice determinazione del diritto applicabile in relazione alla gestione del motore di ricerca di Google in Spagna.

- La sentenza ribadisce l'ampia portata territoriale dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE (la "direttiva")³, che applica il diritto dell'UE al trattamento di dati effettuato da un responsabile del trattamento straniero avente sede al di fuori dell'UE, che ha nell'UE uno stabilimento "rilevante" che fa scattare l'applicazione delle norme dell'UE sulla protezione dei dati. Sono tuttavia molti gli interrogativi sull'effettiva ampiezza della portata territoriale di applicazione dell'articolo.
- Inoltre, sussistono anche dubbi riguardo all'interpretazione della sentenza nei casi in cui la questione non sia l'applicabilità del diritto dell'UE o del diritto di un paese straniero, ma l'applicabilità del diritto di uno Stato membro dell'UE o di un altro Stato membro. La direttiva prevede che "qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile" (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), seconda frase). La questione a questo proposito è se, e in quale misura, le società che hanno designato una "sede nell'Unione europea" (che agisca come "responsabile del trattamento dei dati") debbano attenersi solo alle norme nazionali nell'UE o anche alle norme di altri Stati membri dell'UE in cui possono anche avere uno stabilimento "rilevante".
- Inoltre, va sottolineato che, sebbene nella sentenza la CGUE non abbia esaminato se l'uso di un nome di dominio nazionale e/o l'uso di "web spider" per raccogliere informazioni dai siti Internet europei facciano scattare l'applicazione delle norme

¹ Parere 8/2010 del Gruppo di lavoro Articolo 29 sul diritto applicabile (WP179).

² Sentenza del 13 maggio 2014 emessa dalla CGUE nella causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González ("Google Spain")*. Nel presente documento di orientamento vengono esaminati in breve anche alcuni elementi della sentenza del 1° ottobre 2015 emessa dalla CGUE nella causa C-230/14, *Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("Weltimmo")*.

³ Come successivamente confermato anche dalla CGUE nella causa *Weltimmo*, punti 25 e 27.

dell'UE sulla base del criterio del "*ricorso a strumenti*" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la sentenza non esclude in alcun modo la possibilità che siano soggette alle disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati le attività dei responsabili del trattamento che non hanno alcun tipo di stabilimento nell'UE. In effetti, l'articolo 4 della direttiva chiarisce che tale possibilità esiste.

Attualmente il parere 8/2010 del Gruppo di lavoro Articolo 29 e, in particolare, alcuni degli esempi riportati (ossia gli esempi 5 e 11) dovrebbero essere letti alla luce della sentenza *Google Spain* e di questo nuovo documento di orientamento nel quale il Gruppo di lavoro esamina le prime due delle questioni sollevate, che sono entrambe legate all'interpretazione da parte della CGUE del criterio dello "stabilimento" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

2. Implicazioni della sentenza della CGUE per quanto riguarda il "*contesto delle attività di uno stabilimento*"

La prima questione affrontata dalla CGUE nella sentenza *Google Spain* riguardava il criterio dello "stabilimento" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, secondo cui la direttiva si applica al trattamento effettuato "*nel contesto delle attività di uno stabilimento*" del responsabile del trattamento nel territorio di uno Stato membro.

In primo luogo, va rammentato che, in linea con il considerando 19 della direttiva e gli orientamenti già forniti nel parere 8/2010 del Gruppo di lavoro, e come confermato dalla recente sentenza *Weltimmo*, la nozione di stabilimento deve essere interpretata in senso ampio. Nel punto 41 della sentenza la CGUE ha sottolineato che se il responsabile del trattamento svolge "*un'attività effettiva e reale, anche minima*" tramite "*un'organizzazione stabile*" nel territorio di uno Stato membro, si ritiene che abbia uno stabilimento in tale Stato membro⁴.

Nel caso di *Google Spain*, il motore di ricerca di Google è fornito da Google Inc., che è una società avente sede negli Stati Uniti, ma Google ha un ufficio in Spagna, Google Spain SL, che promuove e vende spazi pubblicitari online. La questione da esaminare era quindi se i dati personali contenuti nell'indice di ricerca di Google fossero trattati "*nel contesto delle attività di uno stabilimento*" situato in uno Stato membro in seguito alle attività svolte da Google Spain SL.

La CGUE ha stabilito che la direttiva si applica al trattamento dei dati effettuato da Google per fornire i risultati delle ricerche in Spagna, nonostante il fatto che Google Inc. abbia sede in California, e che Google Inc., anziché Google Spain, fornisca i servizi di ricerca in Spagna. La Corte ha respinto l'argomento addotto da Google secondo cui esso non svolgeva le sue attività di ricerca in Spagna e Google Spain SL era solo un rappresentante commerciale per le sue attività pubblicitarie. La Corte ha rammentato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non esige necessariamente che il trattamento di dati personali in questione venga effettuato "dallo" stesso stabilimento interessato, bensì soltanto che venga effettuato "*nel contesto delle attività*" di quest'ultimo⁵.

⁴ Cfr. in particolare il punto 29 della sentenza *Weltimmo*, che pone in evidenza una concezione flessibile del concetto di "stabilimento" e chiarisce che "*occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività in tale altro Stato membro, prendendo in considerazione la natura specifica delle attività economiche e delle prestazioni di servizi in questione*".

⁵ Cfr. il punto 52 della sentenza *Google Spain*, come confermato anche dal punto 35 della sentenza *Weltimmo*.

Secondo la CGUE, le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello Stato membro interessato sono *"inscindibilmente connesse"* al trattamento effettuato dal motore di ricerca di Google Inc., dal momento che le attività di Google Spain SL costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio⁶. È sufficiente che Google Spain SL svolga attività pubblicitarie, che sono legate al modello aziendale di Google (vendita di spazi pubblicitari pertinenti per i risultati forniti dal motore di ricerca). In altre parole, senza le attività pubblicitarie, che sono promosse da Google Spain SL, e da filiali simili di Google in tutto il mondo, non sarebbe economicamente possibile per Google offrire i suoi servizi di motore di ricerca. Le attività di motore di ricerca svolte da Google non possono essere separate dalla realizzazione di ricavi pubblicitari⁷.

La Corte ha pertanto concluso che *"il trattamento di dati personali in questione viene effettuato nel contesto dell'attività pubblicitaria e commerciale dello stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie il territorio spagnolo"*⁸.

La CGUE ha anche precisato che, alla luce degli obiettivi della direttiva, le disposizioni sull'ambito di applicazione non possono ricevere un'interpretazione restrittiva e che la direttiva aveva *"un ambito di applicazione territoriale particolarmente esteso"*. La Corte ha sostenuto in particolare che *"non si può accettare che il trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del suddetto motore di ricerca venga sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46, ciò che pregiudicherebbe l'effetto utile di quest'ultima e la tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche che detta direttiva mira a garantire"*⁹.

Infine, è importante sottolineare che il dispositivo della sentenza della Corte¹⁰ pone in evidenza non solo il fatto che *"il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca"*, ma anche che l'attività di tale succursale o filiale *"si dirige agli abitanti di detto Stato membro"*. Nel caso di Google ciò significa presentare pubblicità dirette agli abitanti della Spagna insieme ai risultati delle ricerche.

⁶ Cfr. il punto 56 della sentenza.

⁷ Come argomento supplementare, la CGUE ha anche fatto riferimento alla visualizzazione sulla stessa pagina di pubblicità e risultati delle ricerche, a ulteriore dimostrazione della loro interdipendenza.

⁸ Cfr. il punto 57 della sentenza.

⁹ Cfr. i punti 53, 54 e 58 della sentenza.

¹⁰ Cfr. il punto 60 e il punto 2 del dispositivo.

3. Stabilire il "nesso inscindibile" tra le attività di uno stabilimento situato nell'UE e il trattamento dei dati da parte di un responsabile del trattamento non stabilito nell'UE

La sentenza emessa nella causa *Google Spain* ribadisce che le attività di uno stabilimento locale e le attività di trattamento dei dati possono essere inscindibilmente connesse, e quindi possono far scattare l'applicabilità del diritto dell'UE, anche se tale stabilimento non svolge effettivamente alcun ruolo nel trattamento dei dati stesso. Sulla base delle conclusioni dell'avvocato generale¹¹, la CGUE ha deciso che le vendite realizzate dallo stabilimento locale di Google in Spagna erano "*inscindibilmente connesse ai*" profitti ricavati attraverso le attività di trattamento dei dati, a prescindere dall'effettivo svolgimento di queste ultime, e che questo nesso "*inscindibile*" era sufficiente per far scattare l'applicabilità del diritto spagnolo.

Il punto fondamentale è che, pur ammettendo che lo stabilimento locale non sia coinvolto in modo diretto nel trattamento dei dati, come nel caso in esame, le attività di tale filiale locale possono comunque far rientrare il trattamento dei dati nell'ambito di applicazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati, a condizione che esista un "*nesso inscindibile*" tra le attività dello stabilimento locale e il trattamento dei dati.

Dalla sentenza della CGUE si desume che la realizzazione di proventi nell'UE da parte di uno stabilimento locale, purché le sue attività possano essere considerate "*inscindibilmente connesse*" al trattamento di dati personali che si svolge al di fuori dell'UE, è sufficiente per rendere la direttiva applicabile al trattamento da parte del responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'UE¹².

La sentenza della CGUE ha affrontato in modo specifico la questione del collocamento di inserzioni pubblicitarie da parte di motori di ricerca e quella della misura in cui una filiale pubblicitaria locale possa essere considerata uno stabilimento "rilevante" per far scattare l'applicabilità del diritto dell'UE. Tuttavia, le società si organizzano in molti modi diversi ed esistono vari modelli aziendali. Ogni situazione deve essere valutata sulla base delle sue particolari peculiarità, tenendo conto dei fatti specifici del caso. Sarebbe un errore leggere la sentenza della CGUE in un senso troppo ampio e concludere che ogni singolo stabilimento con i legami più remoti con le attività di trattamento dei dati faccia scattare l'applicazione del diritto dell'UE¹³. Sarebbe altrettanto errato leggere la sentenza in un senso troppo restrittivo e limitarsi ad applicarla al modello aziendale specifico dei gestori di motori di ricerca.

A seconda dei fatti del caso e del ruolo svolto dallo stabilimento locale, la sentenza può essere applicabile ad altre società di paesi terzi il cui modello aziendale è basato sull'offerta nell'Unione europea di "servizi gratuiti" che sono finanziati utilizzando i dati personali raccolti dagli utenti (ad esempio per fini pubblicitari).

¹¹ Conclusioni dell'avvocato generale Jaaskinen presentate il 25 giugno 2013 nella causa C-131/12. Sono disponibili all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138782&doclang=IT>. Cfr., in particolare, il punto 64.

¹² Ciò potrebbe valere, ad esempio, per qualsiasi operatore straniero con un ufficio vendite o qualche altra presenza nell'UE, anche se tale ufficio non svolge alcun ruolo nel trattamento dei dati effettivo, in particolare qualora il trattamento sia effettuato nel contesto dell'attività di vendita nell'UE e le attività dello stabilimento siano dirette agli abitanti degli Stati membri in cui lo stabilimento è situato.

¹³ Alcune attività commerciali, ad esempio, possono essere talmente lontane dal trattamento di dati personali che l'esistenza delle attività commerciali non farebbe rientrare tale trattamento di dati nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE.

Inoltre, e ancora una volta, a seconda dei fatti di ciascun caso, non si può escludere che anche le attività delle società che operano in base ad altri modelli aziendali possano rientrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE: le attività di società straniere che offrono i loro servizi nell'UE in cambio del pagamento di quote associative o abbonamenti, ad esempio. In questo ambito possono essere comprese anche le organizzazioni che raccolgono donazioni, qualora tale raccolta sia effettuata nel contesto di uno o più stabilimenti situati nell'UE.

Nell'esame dei fatti del caso può essere anche rilevante considerare che i proventi delle attività pubblicitarie in Spagna realizzati da Google Spain SL non sono necessariamente utilizzati per finanziare www.google.es o qualsiasi altro servizio di ricerca europeo e, inoltre, che i contratti pubblicitari sono in genere conclusi con l'entità Google in Irlanda¹⁴. Da ciò si desume che può non essere indispensabile che il nesso economico necessario tra le attività dello stabilimento locale e le attività di trattamento dei dati sia particolarmente diretto per soddisfare i criteri.

In conclusione, se da un'analisi caso per caso dei fatti emerge che esiste un nesso inscindibile tra le attività di uno stabilimento situato nell'UE e il trattamento di dati effettuato da un responsabile del trattamento di un paese terzo, a tale trattamento da parte di un'entità non situata nel territorio dell'UE si applica il diritto dell'UE a prescindere dal fatto che lo stabilimento situato nell'UE svolga un ruolo nel trattamento dei dati. Ciò conferma l'ampia portata territoriale della direttiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Tale ampia portata dovrebbe essere ulteriormente estesa in futuro dalle disposizioni contenute nella proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁵ basato più esplicitamente sul "principio degli effetti" che integra il "principio di territorialità" per quanto riguarda le attività dei responsabili del trattamento dei dati stranieri nell'Unione europea¹⁶.

4. Stabilire il diritto applicabile per le organizzazioni con vari stabilimenti nell'UE

Si pone la questione del diritto applicabile nel caso in cui una società o un gruppo di società operino nel territorio dell'UE e dispongano di uffici vendita o di altri stabilimenti in vari Stati membri, abbiano designato un particolare stabilimento situato in uno Stato membro dell'UE come propria "sede nell'Unione europea" e tale stabilimento sia l'unico a svolgere le funzioni di responsabile del trattamento dei dati in relazione alle operazioni di trattamento in questione. Il responsabile del trattamento deve attenersi alle norme in materia di protezione dei dati di un solo Stato membro o deve anche rispettare alcune o tutte le norme degli Stati membri in cui la società dispone di stabilimenti (che non necessariamente svolgono un ruolo nelle operazioni di trattamento)? In altre parole, la sentenza comporterebbe l'applicazione di varie norme nazionali in materia di protezione dei dati in caso di "nesso inscindibile" tra le attività di diversi stabilimenti dello stesso responsabile del trattamento nei vari Stati membri e il trattamento dei dati?

¹⁴ Hannah Crowther: "Remember to forget me: the recent ruling in *Google v AEPD and Costeja*", *Computer and Telecommunications Law Review*, 2014.

¹⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM/2012/011 final).

¹⁶ Cfr. anche il paragrafo 56 delle conclusioni dell'avvocato generale, secondo cui simile approccio, che collega l'applicabilità territoriale della legislazione UE al pubblico cui ci si rivolge, è coerente con la giurisprudenza della Corte.

La CGUE non ha affrontato direttamente la questione né ha operato alcuna distinzione nella sentenza a seconda che lo stabilimento situato nell'UE agisca o meno come responsabile del trattamento o altrimenti svolga o meno un ruolo nelle attività di trattamento. Al contrario, la sentenza ha aggiunto, con applicabilità generale, una nuova interpretazione del significato di "*nel contesto delle attività di uno stabilimento*": l'elemento del "*nesso inscindibile*" con le attività di trattamento.

Ciò detto, la CGUE ha sottolineato che uno dei motivi per cui aveva assunto tale orientamento era evitare che una persona fosse esclusa dalla protezione garantita dalla direttiva. Tale considerazione non sarebbe necessariamente valida qualora una società straniera identifichi pubblicamente un'entità situata nell'UE come responsabile del trattamento, e che, anche sulla base dei fatti del caso, determini le finalità e gli strumenti del trattamento. In questo caso si applicherebbe comunque il diritto dell'UE. Non si tratterebbe di accertare l'applicabilità stessa delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati, ma di decidere quali delle norme nazionali vigenti in tale campo sarebbero applicabili. Alle attività di una società straniera avente sede in Irlanda, ma stabilita anche in Spagna, si applicherebbero, ad esempio, le norme irlandesi, quelle spagnole o entrambe?

Se la società fosse soggetta solo alle norme in materia di protezione dei dati di uno Stato membro, a non anche di un altro, le linee guida fornite dalla direttiva garantirebbero comunque un livello di protezione relativamente elevato per le persone interessate. Pertanto, e tenuto conto dell'attuale mancanza di una piena armonizzazione, è davvero importante sapere di quale Stato membro siano applicabili le norme. La direttiva non crea uno "sportello unico" in base al quale a tutti i trattamenti di dati personali in tutto il territorio dell'UE si applicherebbe solo il diritto dello Stato membro della "sede nell'UE".

Per contro, ogniquale volta vi sia uno stabilimento in uno Stato membro dell'UE, occorre valutare in ciascun caso se si svolga una particolare attività di trattamento nel contesto delle attività di detto stabilimento. Non è insolito che una società con sede in uno Stato membro dell'UE e operante in vari Stati membri dell'UE debba attenersi alle norme di ciascuno di tali Stati membri (forse per quanto riguarda parti diverse delle sue operazioni di trattamento)¹⁷.

A titolo di esempio, una banca con sede in uno Stato membro ma che offre servizi bancari al dettaglio e gestisce un gran numero di filiali in tutta l'UE deve rispettare ciascuna delle norme locali. Ciò che è applicabile nel mondo fisico reale deve essere applicabile anche nel mondo digitale. Il contrario potrebbe rischiare di incoraggiare tutte le imprese sufficientemente mobili, come le molte che svolgono attività commerciali online, a ricercare il foro più vantaggioso (*forum shopping*). Ciò incoraggerebbe a sua volta un livellamento normativo verso il basso per quanto riguarda la protezione dei dati¹⁸.

¹⁷ Cfr. anche il punto 28 della sentenza *Weltimmo*.

¹⁸ A questo proposito è opportuno fare riferimento anche all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva, che prevede che ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuiti a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva. L'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva prevede inoltre che ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro e che le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile. Riguardo alle

4. Conclusione: il criterio del "nesso inscindibile" quale nuovo elemento per l'analisi della nozione "nel contesto delle attività"

In conclusione, sulla base della sentenza emessa nella causa *Google Spain*, si dovrebbe aggiungere un ulteriore elemento ai criteri descritti nel parere del Gruppo di lavoro Articolo 29 sul diritto applicabile, che può far scattare l'applicabilità delle norme dell'UE/nazionali: il criterio di un "nesso (in questo caso specifico economico) inscindibile" tra un'attività e il trattamento dei dati. Nella sua sentenza la CGUE ha individuato tale "nesso inscindibile" tenendo in considerazione il modello aziendale finanziato tramite la pubblicità dei servizi online gratuiti, che attualmente è il modo più comune per gestire le attività commerciali su Internet. Inoltre, la sentenza lascia intendere che possano far scattare l'applicabilità del diritto dell'UE anche altri modelli aziendali, e diverse forme di attività (fra cui quella di realizzazione di proventi) in uno Stato membro dell'UE, sebbene sia necessario effettuare una valutazione caso per caso.

A prescindere dal luogo in cui si svolge il trattamento dei dati, a condizione che una società abbia stabilimenti in vari Stati membri dell'UE che promuovono e vendono spazi pubblicitari, realizzano proventi o svolgono altre attività, e che si possa stabilire l'esistenza di un "nesso inscindibile" tra tali attività e il trattamento dei dati, si applicano le norme nazionali di ciascuno di tali stabilimenti.

La sentenza fornisce utili chiarimenti su due aspetti: in primo luogo, la sentenza chiarisce che l'ambito di applicazione delle norme dell'UE attualmente vigenti si estende al trattamento effettuato da entità di paesi terzi con uno stabilimento "rilevante" le cui attività nell'UE sono "inscindibilmente connesse" al trattamento dei dati, anche se l'applicabilità del diritto dell'UE non sarebbe stata determinata sulla base di criteri più tradizionali. In secondo luogo, la sentenza ribadisce inoltre che, qualora esista un "nesso inscindibile", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE, alle attività di un responsabile del trattamento con numerosi stabilimenti in vari Stati membri potrebbero essere applicabili varie legislazioni nazionali.

sanzioni, nel punto 60 della sentenza emessa nella causa *Weltimmo* la CGUE ha concluso che un'autorità di controllo "non può imporre sanzioni sulla base del diritto di tale Stato membro nei confronti del responsabile del trattamento di tali dati che non è stabilito in tale territorio, ma, secondo l'articolo 28, paragrafo 6, della medesima direttiva, dovrebbe chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro del quale si applica legge d'intervenire".

Allegato 1: modifiche del parere del 2010

Pagina 19, esempio n. 5: fornitore di servizi Internet (le modifiche sono evidenziate sull'esempio originario)

Un fornitore di servizi Internet (il responsabile del trattamento) ha la sede centrale al di fuori dell'UE, ad esempio in Giappone. Ha uffici commerciali nella maggior parte degli Stati membri dell'UE e un ufficio in Irlanda che si occupa delle questioni correlate al trattamento dei dati personali, compreso in particolare il supporto informatico. Il responsabile del trattamento sta sviluppando un centro dati in Ungheria, con impiegati e server dedicati al trattamento e alla conservazione dei dati relativi agli utenti dei servizi. Tali stabilimenti del responsabile del trattamento giapponese in Giappone ha anche altri stabilimenti nei vari Stati membri dell'UE svolgono eon diverse attività come di seguito specificato:

- il centro dati in Ungheria partecipa solo alla conservazione di dati relativi agli utenti dei servizi dell'ISP e alla manutenzione tecnica;
- gli uffici commerciali dell'ISP svolgono varie attività di vendita, di commercializzazione e organizzano campagne pubblicitarie generali;
- ~~l'ufficio in Irlanda è l'unico stabilimento nell'UE che svolge attività nel contesto delle quali sono effettivamente trattati dati personali (nonostante il contributo della sede centrale giapponese)¹⁹.~~

Il criterio dello "stabilimento" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva implica che la direttiva si applica qualora il trattamento sia effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio di uno Stato membro. Alla luce della sentenza emessa dalla CGUE nella causa *Google Spain*²⁰, per verificare se tale criterio è soddisfatto occorre valutare se le attività dello stabilimento locale siano "inscindibilmente connesse" al trattamento di dati personali. La valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso per ogni stabilimento.

Qualora dovesse risultare che le principali operazioni di trattamento dell'ISP non sono soggette alle norme locali in materia di protezione dei dati negli Stati membri, per il motivo che non esiste un nesso inscindibile tra il trattamento dei dati e le attività degli stabilimenti locali, sarebbe fatta salva tuttavia l'applicazione della legislazione locale, ad esempio quella ungherese, a un distinto trattamento di dati personali effettuato dal da parte del centro dati ungherese, in relazione alle attività proprie – ad esempio trattamento di dati personali concernenti gli impiegati del centro dati.

~~Le attività dell'ufficio irlandese fanno scattare l'applicazione delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati: i dati personali sono trattati nel contesto delle attività dell'ufficio irlandese, pertanto tale trattamento è soggetto diritto dell'Unione sulla protezione dei dati. La legge applicabile al trattamento effettuato nel contesto delle~~

¹⁹ Si noti che ogni stabilimento può anche trattare dati personali nel contesto delle proprie attività, ad esempio ogni stabilimento tratta anche i dati personali dei propri dipendenti. Tali operazioni di trattamento sono distinte da quelle del fornitore di servizi Internet giapponese, e per queste ultime, in ogni caso, si applica la legge locale, come si indicherà più avanti nel testo.

²⁰ CGUE C-131/12 *Google Spain/Agencia Española de Protección de Datos*.

~~attività dell'ufficio irlandese è la legge irlandese sulla protezione dei dati, a prescindere che il trattamento abbia luogo in Portogallo, in Italia o in qualsiasi altro Stato membro. Ciò significa, in questa ipotesi, che il centro dati in Ungheria dovrebbe soddisfare la legislazione irlandese in materia di protezione dei dati per il trattamento dei dati personali degli utenti del fornitore di servizi.~~

~~Per gli uffici commerciali stabiliti nei vari in altri Stati membri, deve essere effettuata una valutazione caso per caso: le loro attività possono o non possono essere considerate "inscindibilmente connesse" al trattamento di dati personali, pertanto le legislazioni locali possono o non possono essere applicabili alle operazioni di trattamento del fornitore di servizi Internet giapponese. se la loro attività si limita alla gestione di campagne pubblicitarie generali non mirate a utenti e che non prevedono il trattamento di dati personali degli utenti, essi non sono soggetti alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Tuttavia, Ad esempio, se il fornitore di servizi Internet (il responsabile del trattamento) decide di svolgere un'attività di trattamento diretta agli abitanti dello Stato membro in cui ha uno stabilimento che viene effettuata nel contesto delle attività di tale stabilimento locale che riguardano i dati personali di persone fisiche nel paese in cui sono stabiliti (come invio di annunci mirati a utenti e possibili utenti futuri per scopi commerciali), dovrà soddisfare la legislazione locale in materia di protezione dei dati. Lo stesso vale per altre situazioni a condizione che esista un nesso inscindibile (che può anche essere di natura puramente economica come nel caso di *Google Spain*).~~

~~Riguardo alle attività degli stabilimenti irlandese e ungherese, nel valutare se al trattamento di dati da parte del responsabile del trattamento giapponese si applica la legislazione irlandese o ungherese, come in tutti gli altri casi, occorre esaminare se le attività dell'ufficio irlandese o ungherese siano "inscindibilmente connesse" al trattamento di dati personali da parte del responsabile del trattamento giapponese.~~

~~Se non può essere accertato un collegamento "nesso inscindibile" fra il trattamento di dati e le attività degli stabilimenti irlandese del fornitore di servizi Internet giapponese nell'UE (ad esempio, il supporto informatico è molto limitato e non vi è partecipazione al trattamento di dati personali o un altro "nesso inscindibile", sia esso economico o di altro tipo), altre disposizioni della direttiva potrebbero ancora fare scattare l'applicazione di principi relativi alla protezione dei dati, ad esempio se il responsabile del trattamento ricorre a strumenti nell'UE. Questo aspetto è esaminato nel paragrafo III.3 sotto.~~

Pagina 31, esempio n. 11: social network con sede centrale in un paese terzo e uno stabilimento nell'UE (le modifiche sono evidenziate sull'esempio originario)

Una piattaforma di social network ha la sede centrale in un paese terzo e un unico stabilimento in un solo Stato membro. Non ha altri stabilimenti in altri Stati membri. Lo stabilimento definisce e attua le politiche relative al trattamento dei dati personali delle persone residenti dell'UE. La rete di social network si rivolge attivamente ai residenti di tutti gli Stati membri dell'UE che costituiscono un'importante quota di clienti e introiti. Installa anche cookie sui computer degli utenti dell'UE.

In questo caso, la legge applicabile sarà, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la legge sulla protezione dei dati dello Stato membro dell'UE in cui è stabilita l'azienda²¹.

²¹ Per contro, se il fornitore di social network ha più di uno stabilimento in vari Stati membri, ad esempio uffici vendite e pubblicitari, il servizio di social network potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione

La questione se la rete di social network ricorre a strumenti situati nel territorio di altri Stati membri è irrilevante, dato che l'intero trattamento è effettuato nel contesto delle attività dell'unico stabilimento e la direttiva esclude l'applicazione cumulativa della lettera a) e della lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 1.

Tuttavia, l'autorità di controllo dello Stato membro in cui è stabilita la rete di social network nell'UE – a norma dell'articolo 28, paragrafo 6 – avrà l'obbligo di collaborare con altre autorità di controllo per trattare, ad esempio, richieste o denunce provenienti dai residenti di altri paesi dell'UE.

- Pagina 15-

Cancellazione dell'ultimo paragrafo di questa pagina.

- Pagina 16 -

Cancellazione del primo paragrafo di questa pagina.

- Pagina 17-

Cancellazione del seguente paragrafo:

"Laddove lo stabilimento tratta dati personali nel contesto delle attività di un altro stabilimento, la legge applicabile sarà quella dello Stato membro in cui è ubicato l'altro stabilimento."

-Pagina 35-

Cancellazione dell'intera sezione "*IV.2. Migliorare le disposizioni vigenti*", considerando che tali dichiarazioni previsionali sono state sostituite da ulteriori orientamenti forniti dal Gruppo di lavoro Articolo 29 nel contesto della riforma della protezione dei dati.

dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in ciascuno di tali Stati membri purché possa essere accertato un "nesso inscindibile" con le attività degli stabilimenti locali.

Allegato 2: altri esempi

Si aggiungono i seguenti esempi per fornire ulteriori chiarimenti riguardo alla misura in cui le legislazioni degli Stati membri dell'UE sulla protezione dei dati si applicano al trattamento di dati personali da parte di una società internazionale – o da un gruppo di società. Gli esempi sono intesi ad applicare l'articolo 4 della direttiva 95/46/CE alla luce dei ragionamenti svolti dalla CGUE nella causa *Google Spain*.

1. Servizio di social network con sede a Toronto

- Una società che gestisce un servizio di social network mondiale ha la propria sede al di fuori dell'UE, a Toronto, e il suo sito viene sempre più utilizzato anche in tutta l'UE. La società fa parte di un gruppo di società, che gestisce varie attività in diverse parti del mondo, al momento quasi esclusivamente al di fuori dell'Europa.
- La società ha un solo stabilimento in Europa, ossia una controllata al 100% in Francia, che svolge attività di importazione ed esportazione all'ingrosso di specialità enogastronomiche. Le attività della controllata francese non sono in alcun modo legate alle attività del sito di social network. La società francese non tratta dati personali in relazione all'attività di social network, che si svolge interamente a Toronto. La società francese non vende né commercializza neppure inserzioni pubblicitarie o abbonamenti per quanto riguarda il sito di social network.
- Esiste in definitiva una connessione finanziaria tra il fornitore del servizio e lo stabilimento francese. Essi operano nell'ambito dello stesso gruppo societario e in ultimo e in modo indiretto l'attività dello stabilimento francese può quindi anche supportare e agevolare la fornitura del servizio avente sede a Toronto.
- Tuttavia, facendo parte di per sé dello stesso gruppo societario, senza altri fattori indicativi non è sufficiente accertare l'esistenza di un "nesso inscindibile" tra l'attività commerciale che si svolge nel contesto di uno stabilimento situato nell'UE e il trattamento di dati personali. In questo caso pertanto il trattamento di dati personali non viene effettuato nel contesto dello stabilimento della società situato in Francia e quindi non è possibile utilizzare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per accertare l'applicabilità del diritto francese.

2. Quotidiano online pubblicato a Washington DC

- Un quotidiano online ha sede e viene pubblicato a Washington DC ma ha lettori in tutto il mondo. La sede della casa editrice è negli Stati Uniti. Il quotidiano online è un servizio "solo su abbonamento" e vi possono accedere esclusivamente gli abbonati.

- La società ha uffici in ciascuno Stato membro dell'UE che svolgono lo stesso ruolo in termini di pubblicità e commercializzazione delle varie edizioni "locali" del giornale, raccogliendo dati personali sugli abbonati, gestendone gli abbonamenti, inviando loro offerte speciali per i prodotti sponsorizzati, ecc.
- Oltre a tale trattamento, il servizio di quotidiano online statunitense tratta anch'esso dati personali relativi a individui nell'UE in relazione alla fornitura del quotidiano online (ad esempio, analizzando gli articoli del giornale letti con maggiore frequenza e commentati dai clienti, gli articoli preferiti e condivisi sul sito Internet, ecc. ai fini del miglioramento del servizio, nonché di una sua maggiore personalizzazione).
- Il fatto che si possa affermare che il trattamento di dati personali effettuato dal fornitore di servizi statunitense in relazione alla prestazione del servizio si svolga nel contesto delle attività dei suoi stabilimenti europei dipende dall'esistenza di un "*nesso inscindibile*" tra il trattamento e le attività degli stabilimenti europei.
- Se il quotidiano online statunitense offre un servizio "solo su abbonamento" in Europa, è possibile accedere al servizio solo abbonandosi e fornendo i propri dati personali agli stabilimenti del servizio situati nell'UE. Ne consegue che il trattamento di dati personali da parte del quotidiano statunitense per fornire il servizio online in Europa viene effettuato nel contesto delle attività degli stabilimenti europei, in quanto il trattamento è inscindibilmente connesso alle attività di gestione degli abbonamenti degli stabilimenti situati nell'UE – non è possibile accedere al quotidiano online statunitense in Europa se non attraverso le attività degli stabilimenti situati nell'UE. Il trattamento da parte del fornitore del servizio statunitense rientra pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE, o più precisamente delle legislazioni nazionali degli Stati membri in cui gli uffici sono stabiliti.